

REGOLAMENTO PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO (BUONI LAVORO VOUCHER)



APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 6 Reg./98/15 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL 19/01/2016

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina le prestazioni di lavoro accessorio, con cui si intendono le attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori ai limiti di cui all'art. 5.

Le prestazioni sono definite "accessorie" poiché riguardano attività non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo, rese in favore del Comune di Bergamo da parte di persone ivi residenti, senza distinzione di cittadinanza, che risultino in condizione di maggiore disagio socio-economico.

La condizione socio-economica dei soggetti richiedenti accesso agli interventi è rilevata attraverso l'indicatore ISEE e la composizione del nucleo familiare.

ART. 2 ATTIVITÀ ED AMBITO D'APPLICAZIONE

Il lavoro accessorio può essere prestato in favore del Comune di Bergamo per qualsiasi tipologia di attività coerente con i fini istituzionali dell'ente, nei limiti del compenso economico previsto dall'art. 5.

Le prestazioni di lavoro accessorio sono consentite nell'osservanza dei vincoli previsti dalla vigente disciplina normativa in materia di contenimento delle spese di personale e di rispetto del patto di stabilità interno.

ART. 3 SOGGETTI DESTINATARI

I prestatori che possono accedere al lavoro accessorio sono tutti coloro elencati nella CIRCOLARE INPS 49/2013¹ e successive modifiche o integrazioni.

Pensionati

titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;

studenti nei periodi di vacanza

Sono considerati studenti "i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado". I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale. Inoltre, in caso di esposizione dei minori ad attività a rischio (in particolare, nei settori dell'industria e dell'artigianato manifatturiero) va presentato il certificato medico di idoneità al lavoro. Per "periodi di vacanza" si intendono (Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali):

a)per"vacanze natalizie" il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
b) per "vacanze pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;
c) per "vacanze estive" i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre;

Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro accessorio anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell'anno, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici. Gli studenti iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari possono svolgere lavoro accessorio in qualunque periodo dell'anno.

- percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito cassintegrati, titolari di indennità di disoccupazione ASpl, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità;
- lavoratori in part-time

1

In relazione agli specifici ambiti di lavoro in cui il Comune di Bergamo intende attivare le prestazioni di lavoro accessorio possono essere escluse alcune tipologie di destinatari di cui all'elenco.

ART. 4 REQUISITI

I soggetti destinatari, come sopra individuati, devono:

- non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- essere immuni da condanne penali che ostino all'assunzione di pubblici impieghi:
- essere in possesso dell'idoneità fisica all'attività richiesta;
- possedere i requisiti specifici richiesti nei bandi di selezione.

I requisiti di cui sopra devono esser posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione e sussistere anche alla data del conferimento dell'incarico e nel periodo di svolgimento dell'attività lavorativa.

ART. 5 COMPENSO

Ad ogni prestatore, a prescindere dall'attività da svolgere presso il Comune, sarà erogato un compenso rappresentato da "buoni lavoro" (Voucher) orari, il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro lordo per ogni ora di lavoro, corrispondente a €. 7,50 nette.

Il valore nominale del buono lavoro è comprensivo della contribuzione INPS, accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore, di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione infortuni e di un compenso al concessionario per la gestione del servizio.

Ciascun soggetto destinatario di prestazioni di lavoro accessorio non può superare, nel corso dell'anno civile, con riferimento alla totalità dei committenti, il compenso di € 7.000,00 netti² mentre per i soggetti percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito o di trattamento pensionistico detto limite è ridotto ad € 3.000,00 netti per anno civile.

Ciascun richiedente dovrà dunque autocertificare nella domanda di richiesta il non superamento del predetto limite economico.

inoccupati, titolari di indennità di disoccupazione Mini-ASpI e Mini-ASpI 2012, di disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici e privati. Attenzione: il ricorso all'istituto del lavoro accessorio non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente.

prestatori extracomunitari
 presente evaluare ettività di

possono svolgere attività di lavoro accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o - nei periodi di disoccupazione – se in possesso di un permesso di soggiorno per "attesa occupazione". Il compenso da lavoro accessorio viene incluso ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione esclusivamente integrativa.

i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale possono svolgere prestazioni lavorative di natura accessoria nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

altre categorie di prestatori

² L'art. 48 del d.lgs 81/2015 prevede che i compensi economici fissati per il prestatore quali limite annuo, siano "annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati".

Il compenso sarà corrisposto con le forme e modalità previste dalla normativa di riferimento, entro trenta giorni dal completamento dell'attività, previa attestazione di regolare svolgimento della prestazione, rilasciata dal competente Dirigente.

Il valore nominale del voucher è quello stabilito all'art 49 del D.Lgs 81/2015, in attesa di emanazione del Decreto Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e si intende automaticamente aggiornato ad ogni variazione normativa.

Analogo aggiornamento automatico è stabilito per i tetti dei compensi annui sopra indicati.

ART.6 MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE PERSONE E ASSEGNAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Il Comune provvederà al bisogno a redigere e pubblicizzare nelle forme previste per legge idoneo bando di selezione di persone cui far svolgere prestazioni di lavoro accessorio individuate nel bando stesso.

I soggetti destinatari cui è rivolto l'avviso, in possesso dei requisiti generali di cui al presente Regolamento e di quelli specifici di cui ai bandi di selezione di volta in volta pubblicati, dovranno presentare domanda utilizzando apposito modulo predisposto, unitamente alla dichiarazione ISEE completa degli allegati e ulteriore documentazione richiesta nell'avviso, entro e non oltre il termine fissato dallo stesso.

ART.7 CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA

Le domande presentate saranno esaminate da apposita commissione la quale procederà all'ammissione dei candidati sotto il profilo documentale, e alla predisposizione di un colloquio attitudinale.

La commissione, presieduta da un Dirigente, sarà composta da un funzionario del Comune e da un referente dei Servizi Sociali.

Per l'attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria unica degli aventi diritto, vigono i seguenti criteri:

A.- VALUTAZIONE SOCIO-ECONOMICA: MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 40

Indicatore ISEE	PUNTI ASSEGNATI
Inferiore a €1000,00	30
Compreso tra €1000,01 e fino a 7000,00 €	20
Compreso tra € 7000,01 a € 10000,00	10
Maggiore di € 10000,00	0
Numero di familiari a carico	PUNTI ASSEGNATI
Per ogni familiare a carico	1
Al punteggio per familiare a carico si aggiungono 3 pt se in famiglia c'è un disabile	

B.- VALUTAZIONE COLLOQUIO: MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 60

Il colloquio è finalizzato ad approfondire l'idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto prescelto, la disponibilità e la flessibilità, anche oraria, nello svolgimento delle attività, le motivazioni generali alla prestazione delle attività, particolari doti o abilità possedute, interesse per l'acquisizione di particolari abilità e competenze previste dal progetto.

Il candidato per essere dichiarato idoneo deve ottenere almeno 36 punti al punto B.

A parità di punteggio sarà data preferenza a coloro che non siano mai stati beneficiari di voucher nell'anno di riferimento del bando, nell'ambito di quanto disciplinato dal presente Regolamento e, a seguire, a coloro con un numero maggiore di familiari a carico.

In caso di ulteriore parità sarà data precedenza al più anziano d'età.

L'inserimento nelle graduatorie non attribuisce il diritto al concorrente di essere chiamato a svolgere lavoro accessorio.

ART.8 OBBLIGHI E DOVERI INERENTI LA PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE

La prestazione di lavoro accessorio dovrà comunque essere svolta <u>nel rispetto delle direttive</u> <u>fornite</u> al prestatore dal Dirigente di Direzione competente o suo delegato e dei <u>principi di correttezza, buona fede ed ordinaria diligenza.</u>

In caso di grave violazione di dette regole da parte del prestatore, sentito il Responsabile di Servizio, il Dirigente di Direzione competente o suo delegato può, dopo un primo richiamo scritto, procedere alla revoca della assegnazione dei buoni lavoro al soggetto interessato, interrompendo il relativo servizio e liquidando le competenze spettanti in base al numero di ore fino ad allora prestato.

Il prestatore è vincolato al rispetto di ogni normativa in materia di dati personali, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di riservatezza e correttezza nei confronti del datore di lavoro e dei terzi, rispondendo in proprio di ogni violazione ai predetti obblighi.

Il Comune committente, con l'attivazione di prestazioni di lavoro accessorio, non instaura alcuna forma di contratto di lavoro subordinato, trattandosi dello svolgimento di attività saltuarie da parte del prestatore del lavoro.

ART. 9 OBBLIGHI PER IL COMMITTENTE

Prima dell'inizio dell'attività di lavoro accessorio, (anche il giorno stesso purché prima dell'inizio della prestazione), il Comune effettuerà la comunicazione di inizio prestazione all'INPS (valida anche ai fini INAIL).³

Il Comune ha l'obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine, dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione allegata alla domanda (come

³ La mancata comunicazione all'INPS/INAIL prevede l'applicazione della sanzione, di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. 'Collegato Lavoro'), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010.

specificato all'art. 5) in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai voucher riscossi nell'anno civile che a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi. L'acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.

ART. 10 COPERTURE ASSICURATIVE

Il "Voucher" comprende l'assicurazione infortuni INAIL.

I soggetti impiegati sono coperti, con apposita assicurazione, contro i rischi di responsabilità civile verso terzi.

ART. 11 TUTELA DELLA SALUTE

Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, trova applicazione il D. Lgs. N. 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) e sue modifiche o integrazioni e tutte le altre disposizioni speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute.

ART. 12 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

ART.13 PUBBLICITÀ

Il presente Regolamento, non appena entrato in vigore, sarà pubblicato nel sito web istituzionale nella sezione "Statuto e Regolamenti".

INDICE

ART. 1	OGGETTO E FINALITA'	1
	ATTIVITÀ ED AMBITO D'APPLICAZIONE	
ART. 3	SOGGETTI DESTINATARI	1
ART. 4	REQUISITI	
ART. 5	COMPENSO	2
ART.6	MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE PERSONE E ASSEGNAZIONE DELL'ATTIVITÀ	
ART.7	CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA	3
ART.8	OBBLIGHI E DOVERI INERENTI LA PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE	4
ART. 9	OBBLIGHI PER IL COMMITTENTE	4
ART. 10	COPERTURE ASSICURATIVE	5
ART. 11	TUTELA DELLA SALUTE	5
ART. 12	NORMA DI RINVIO	5
ART.13	PUBBLICITÀ	5